



REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (infra A.S.L. CN1) con Deliberazione n. 381 del 16/06/2021 ha nominato il Dottor Mirco Grillo, nato a Genova il 22 aprile 1958, C.F. GRLMRC58D22D9690, quale Direttore Sanitario dell'Azienda medesima;

che il Dottor Grillo ha prodotto in vista della nomina formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3, comma 11, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

che il Dottor Mirco Grillo ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui: all'art. 66 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.;

vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i.;

TRA

il Dott. Giuseppe Guerra, nato a VICENZA il 6.06.1960, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (C.F./P.IVA 01128930045) quale Direttore Generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Via P.C. Boggio 12 – 12100 Cuneo

E

Il Dottor Mirco Grillo, nato a Genova il 22 aprile 1958, C.F. GRLMRC58D22D9690, domiciliato/o per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Via P.C. Boggio 12 – 12100 Cuneo,



ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'A.S.L. CN1 conferisce al Dottor Mirco Grillo, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'azienda medesima;


2. L'incarico ha durata di tre anni dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il Dottor Grillo, si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuta a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

2. Il Dottor Grillo, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lei affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essa assegnate.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Dottor Grillo, nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento Comunitario UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 101/2018.



Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'A.S.L. CN1. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di €. 108.00,00 (Euro Centoottomila/00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il Dottor GRILLO, accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di €. 3.615,00 (euro Tremilaseicentoquindici/00), quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore Sanitario partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi è determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.



2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.


Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
- f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.

3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18 comma 5, L.R. 10/1995.



Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right, located at the bottom right of the page.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo Terzo del Libro Quinto del Codice Civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)


1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.


CUNEO, 23 giugno 2021

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe GUERRA





Dottor Mirco GRILLO



Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile il Dottor Mirco Grillo, dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

CUNEO, 23 giugno 2021

Dottor Mirco GRILLO



AZIENDA SANITARIA LOCALE ONI
certifica che il presente documento,
composto di fasciate 6 (20) è copia
conferma all'originale, conservato
agli atti dell'ASL.
Cuneo, il 24/06/2011



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco FULCHERI

Marco Fulcheri